

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 178/A

IL CONSIGLIO FEDERALE

- attesa la necessità di stabilire i criteri e le procedure per la sostituzione delle eventuali società che non venissero ammesse ai Campionati professionistici 2004/2005;
- tenuto conto che, in data odierna, è stata approvata tra l'altro la introduzione del comma 6 dell'art. 52 delle N.O.I.F. che disciplina la possibilità di attribuzione ad una nuova società, avente sede nella stessa città della società non ammessa ai Campionati di Serie A, B e C1, del titolo sportivo inferiore di una categoria rispetto a quello della non ammessa;
- tenuto conto dei criteri approvati dalla Lega Professionisti di Serie C in data 12.03.2004 e dal Comitato Interregionale – L.N.D. in data 17.12.2003 e 29.04.2004 , ai fini della predisposizione delle graduatorie delle società da ammettere in Serie C1 ed in Serie C2, in sostituzione delle società non ammesse a tali campionati;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di fissare i criteri e le procedure di cui all'allegato A) per la sostituzione delle società non ammesse ai Campionati professionistici 2004-2005.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MAGGIO 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro

ALL. A)

Sostituzione delle società non ammesse ai campionati professionistici 2004/2005

La sostituzione delle società non ammesse ai Campionati professionistici 2004/2005, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 52, comma 6, delle NOIF, avviene secondo i criteri di seguito trascritti.

Campionati di Serie A e B

In caso di non ammissione di una o più società ai Campionati di Serie A e B e al fine di completare gli organici relativi come previsti per la stagione sportiva 2004/2005, il Consiglio Federale – ovvero, su sua delega, il Presidente Federale, d'intesa con i Vice Presidenti e con i Presidenti delle componenti federali – procede, una volta assunte le proprie definitive decisioni in ordine alla ammissione, alla sostituzione delle società non ammesse ai Campionati di competenza secondo le seguenti previsioni:

A) in caso di non ammissione al Campionato di Serie A 2004/2005 di Società che hanno partecipato a tale Campionato nella stagione sportiva 2003/2004, il Consiglio Federale o - su sua delega, il Presidente Federale, d'intesa con i Vice Presidenti e con i Presidenti delle componenti federali - sentite la CO.VI.SO.C. e la Lega Nazionale Professionisti, ammette al Campionato di Serie A 2004/2005, seguendo l'ordine di classifica finale definito in base ai criteri del C.U. n. 73/A dell'11.09.2003, la società classificata al 15° posto, se perdente lo spareggio con la sesta classificata della Serie B, ma in tal caso dovrà rinunciare al contributo straordinario di EURO 5.000.000,00 che andrà ripartito dalla L.N.P., ed a seguire le società classificate al 16° - 17° - 18° posto del Campionato di Serie A 2003/2004, purché queste abbiano tutti i requisiti di ammissibilità.

In caso di ulteriore carenza di organico, il Consiglio Federale o – su sua delega, il Presidente Federale, d'intesa con i Vice Presidenti e con i Presidenti delle Componenti Federali – sentite la CO.VI.SO.C. e la Lega Nazionale Professionisti ammette al Campionato di Serie A 2004/2005 la società 6° classificata del Campionato di Serie B, se perdente lo spareggio con la 15° classificata, ma in tal caso dovrà rinunciare al contributo straordinario di € 5.000.000,00 che andrà ripartito dalla L.N.P., ed a seguire le società in successione di classifica del Campionato di Serie B 2003/2004 dal 7° posto in poi;

B) in caso di non ammissione al Campionato di Serie A 2004/2005 di società promosse dal Campionato di Serie B, il Consiglio Federale o su sua delega, il Presidente Federale, d'intesa con i Vice Presidenti e con i Presidenti delle componenti federali, sentite la CO.VI.SO.C. e la Lega Nazionale Professionisti, ammette le società in successione di classifica, purché queste abbiano tutti i requisiti di ammissibilità. In caso di ammissione in Serie A per sostituzione della società sesta classificata nel Campionato di Serie B 2003/2004, perdente lo spareggio con la quindicesima classificata in Serie A, la stessa dovrà rinunciare al contributo straordinario di EURO 5.000.000,00 che andrà ripartito dalla L.N.P.. Al fine della successione di classifica, si tiene conto dei criteri fissati dall'art. 51, commi 4 e 5 delle N.O.I.F. esclusi in ogni caso la disputa di spareggi e quindi nell'ordine: punti conseguiti negli incontri diretti,

differenza reti negli incontri diretti, differenza reti nell'intero campionato, maggior numero di reti segnate nell'intero campionato, sorteggio;

C) in caso di non ammissione al Campionato di Serie B 2004/2005 di società che hanno partecipato a tale campionato nella stagione 2003/2004 o che sono retrocesse dalla serie A, il Consiglio Federale o su sua delega, il Presidente Federale, d'intesa con i Vice Presidenti e con i Presidenti delle componenti federali, sentite la CO.VI.SO.C. e la Lega Nazionale Professionisti, ammette al campionato di Serie B 2004/2005 nell'ordine:

- 1) le società retrocesse al Campionato di Serie C1, seguendo l'ordine di classifica definito in base al combinato disposto dei criteri stabiliti dal C.U. n. 46/A del 31.07.2003 e dal C.U. n. 57/A del 20.08.2003;
- 2) le società di Serie C1, seguendo l'ordine di classifica del Campionato 2003/2004, definita a seguito dello svolgimento dei play-off, con assegnazione del terzo posto alle società perdenti le gare di finale di play-off per la promozione al Campionato di Serie B e del quarto e quinto posto alle società perdenti le gare di cui all'art. 49, comma 1 lettera b) (Lega Professionisti Serie C) numero 2) lett. a) e b) delle N.O.I.F., tenendo conto dell'ordine di classifica finale del campionato. In caso di posti disponibili per il ripescaggio in Serie B in numero dispari, la scelta della società tra quelle classificate al medesimo posto nei due gironi di Serie C/1 viene effettuata tenendo conto:
 - del miglior punteggio conseguito al termine della “regular season” ed in caso di parità di punteggio;
 - della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite nell'intero campionato ed in caso di ulteriore parità;
 - della graduatoria risultante dalla c.d. “classifica avulsa”, determinata ai sensi dell'art. 49 comma 1 lett. b) (Lega Professionisti Serie C) lett. e), f), g), h), i), l) delle N.O.I.F. (norma sulla formazione delle classifiche finali di girone);
- 3) le altre società di Serie C1 in successione di classifica, utilizzando i criteri previsti dall'art. 49, comma 1 lett. b) (Lega Professionisti Serie C) delle N.O.I.F. per la formazione delle classifiche finali di girone;

D) In caso di non ammissione al Campionato di Serie B 2004-2005 di società promosse dal campionato di serie C1 2003/2004, il Consiglio Federale o su sua delega, il Presidente Federale, d'intesa con i Vice Presidenti e con i Presidenti delle componenti federali, sentite la CO.VI.SO.C. e la Lega Nazionale Professionisti, ammette al Campionato di Serie B 2004/2005 nell'ordine:

- 1) le società di Serie C1, seguendo l'ordine di classifica del Campionato 2003/2004, definita a seguito dello svolgimento dei play-off, con assegnazione del terzo posto alle società perdenti le gare di finale di play-off per la promozione al Campionato di Serie B e del quarto e quinto posto alle società perdenti le gare di cui all'art. 49, comma 1 lettera b) (Lega Professionisti Serie C) numero 2) lett. a) e b) delle N.O.I.F., tenendo conto dell'ordine di classifica finale del campionato. In caso di posti disponibili per il ripescaggio in Serie B in numero dispari, la scelta della società tra quelle classificate al medesimo posto nei due gironi di Serie C/1 viene effettuata tenendo conto:
 - del miglior punteggio conseguito al termine della “regular season” ed in caso di parità di punteggio;

- della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite nell'intero campionato ed in caso di ulteriore parità;
 - della graduatoria risultante dalla c.d. "classifica avulsa", determinata ai sensi dell'art. 49 comma 1 lett. b (Lega Professionisti Serie C) lett. e), f), g), h), i), l) delle N.O.I.F. (norma sulla formazione delle classifiche finali di girone).
- 2) le altre società di Serie C1 in successione di classifica, utilizzando i criteri previsti dall'art. 49, comma 1 lett. b) (Lega Professionisti Serie C) delle N.O.I.F. per la formazione delle classifiche finali di girone.

Le società, per essere ammesse al campionato di competenza, devono essere in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità.

Campionato di Serie C-1^a Divisione (C1) 2004/2005

In sostituzione delle società non ammesse al Campionato di Serie C-1^a Divisione (C1) 2003/2004, il Consiglio Federale o su sua delega, il Presidente Federale, d'intesa con i Vice Presidenti e con i Presidenti delle componenti federali, sentite la CO.VI.SO.C. e la Lega Professionisti Serie C, tenuto conto dei criteri di ripescaggio emanati dalla medesima Lega, ammette nell'ordine:

- 1) le società retrocesse al Campionato di Serie C2, salvo che siano state ripescate in una delle ultime 4 stagioni sportive. In tal caso dette società sono inserite nella graduatoria di cui al successivo punto 2);
- 2) le società di Serie C2, in base alla graduatoria stabilita con i criteri di ripescaggio della L.P.S.C., seguendo, ai fini del criterio "classifica", l'ordine di classifica del Campionato 2003/2004, definita a seguito dello svolgimento dei play-off, con assegnazione del terzo posto alle società perdenti le gare di finale di play-off per la promozione al Campionato di Serie C1 e del quarto e quinto posto alle società perdenti le gare di cui all'art. 49, comma 1 lettera b) (Lega Professionisti Serie C) numero 2) lett. a) e b) delle N.O.I.F., tenendo conto dell'ordine di classifica finale del campionato. In caso di posti disponibili per il ripescaggio in Serie C1 in numero tale per cui concorrano, a parità di punteggio, più società la scelta tra le stesse, viene effettuata tenendo conto:
 - del miglior punteggio conseguito al termine della "regular season" ed in caso di parità di punteggio;
 - della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite nell'intero campionato ed in caso di ulteriore parità;
 - della graduatoria risultante dalla c.d. "classifica avulsa", determinata ai sensi dell'art. 49 comma 1 lett. b (Lega Professionisti Serie C) lett. e), f), g), h), i), l) delle N.O.I.F. (norma sulla formazione delle classifiche finali di girone);
- 3) le altre società di serie C2 in successione di classifica, utilizzando i criteri previsti dall'art. 49, comma 1 lett. b) (Lega Professionisti Serie C) delle N.O.I.F. per la formazione delle classifiche finali di girone.

Le società di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), che abbiano interesse a candidarsi per la suddetta selezione, dovranno presentare apposita domanda alla Lega Professionisti Serie C e alla F.I.G.C. in copia entro il termine perentorio del 19 luglio 2004.

Campionato di Serie C-2^a Divisione (C2) 2004/2005

In sostituzione di società non ammesse al Campionato di Serie C2 Divisione (C2) 2003/2004, il Consiglio Federale o su sua delega, il Presidente Federale, d'intesa con i Vice Presidenti e con i Presidenti delle componenti federali, sentite la CO.VI.SO.C. e la Lega Professionisti Serie C, ammette, tenuto conto dei criteri di ripescaggio emanati dalla L.P.S.C. e dalla L.N.D.e delle limitazioni poste dalle stesse nei confronti delle società già ripescate nelle precedenti stagioni sportive, le società nel seguente ordine:

- 1) per l'integrazione dei primi quattro posti disponibili in successione alternata, una società retrocessa dal Campionato di Serie C2 ed una società della Lega Nazionale Dilettanti, attribuendo la prima scelta alla Lega Professionisti di Serie C;
- 2) per l'integrazione degli eventuali successivi posti disponibili, in successione alternata, due società retrocesse dal Campionato di Serie C2 ed una società della Lega Nazionale Dilettanti, attribuendo la prima scelta sempre alla Lega Professionisti di Serie C.

Le società di cui ai precedenti punti 1) e 2), che abbiano interesse a candidarsi per la predetta selezione, dovranno presentare, ove non già fatto ed entro il termine perentorio del 19 luglio 2004, apposita domanda, motivata e documentata in relazione ai predetti criteri, alla Lega Professionisti Serie C e alla F.I.G.C in copia, corredata:

- a) per quanto attiene alle società appartenenti al Settore professionistico, da tutta la documentazione prevista dal C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004, ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie C2;
- b) per quanto attiene alle società appartenenti al Settore dilettantistico, da tutta la documentazione prevista dal paragrafo terzo del C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004.

Per le Società non aventi diritto appartenenti al settore dilettantistico, è fatto obbligo di rispettare inderogabilmente il termine del 19 luglio 2004 in ordine alla presentazione della domanda di ammissione al Campionato di serie C2. La Lega Professionisti Serie C provvederà di conseguenza, a trasmettere al Comitato Interregionale l'elenco delle Società che avranno presentato nel suddetto termine la documentazione di iscrizione, depennando dall'elenco tutte le Società che non avranno rispettato il termine ultimativo del 19 luglio 2004 per il completamento e il deposito della relativa domanda di iscrizione con gli adempimenti richiesti. Il Comitato Interregionale, per il tramite della L.N.D., provvederà a trasmettere alla Lega Professionisti Serie C, l'elenco delle Società che avranno presentato nel suddetto termine la documentazione di iscrizione.

Tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti nel presente allegato sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell'ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all'insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni.